

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

- 8) Il Concessionario è tenuto a presentare istanza per il nuovo rilascio, se di interesse, entro almeno 180 giorni prima della scadenza della presente concessione;
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza entro detta scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 10) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) L'area in oggetto risulta allo stato attuale priva di una sovrastruttura di pavimentazione idonea alla movimentazione con mezzi d'opera, nonché al deposito di merci varie. Pertanto, rimane in capo al concessionario la definizione dei limiti di utilizzo dell'area in oggetto, in relazione alla precarietà della sovrastruttura di pavimentazione attuale, al fine di evitare il verificarsi di condizioni operative pericolo per la sicurezza dei lavoratori.
- 15) Il Concessionario è tenuto a rispettare rigorosamente quanto previsto nelle Ordinanze n. 78 del 09/10/2020 e n. 05 del 19/01/2022, recante abrogazione dell'Ordinanza n. 69 del 25/09/2020 e nelle eventuali successive Ordinanze recanti misure regolatorie relative al complesso ex Tubimar;
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di Amministrazione del Demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 17) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 18) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone;
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

A.S.E. s.r.l.

Chiara Morandi

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in Ancona via XXIX Settembre n. 4/E, nonché domicilio digitale all'indirizzo: ase@pec.aseterminal.it.

Ancona, addì 09/03/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino

IL CONCESSIONARIO

A.S.E. s.r.l.

Chiara Morandi

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Gabriele Lucchini

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visto l'art. 8 della l. 84/94 che attribuisce al Presidente dell'Ente la gestione del demanio ricadente nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale;
Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto, ancora il DM 5 luglio 2021, n. 267, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista la licenza n. 00-66/2017 rep. 1222 rilasciata da questa Autorità di Sistema in data 21/12/2017, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona in data 02/01/2018 al n° 2 serie 1, assentita a favore della Società A.S.E. s.r.l. C.F./P.I. 01489270429, corrente in Ancona via XXIX Settembre n. 4/E, legalmente rappresentata dalla sig.ra Chiara Morandi (C.FMRNCHR78E64A271W), avente ad oggetto un'area demaniale marittima di mq 13.020,00 allo scopo di mantenere ed occupare i capannoni nn° 7, 8 e 9 di mq 9.070,00 e parte dell'edificio n° 9 per mq 160,00 per totali mq 9.230,00 ed un'area scoperta di mq 3.790,00 denominata area "F", situati nel complesso ex Tubimar, per attività di deposito, tramacco e movimentazione di merci varie con decorrenza dal 04/04/2017 e scadenza naturale al 03/04/2021;
Visto l'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, come ulteriormente modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 7/12/2021 n. 215, a mente del quale, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogata ex lege di 24 mesi;
Vista l'Ordinanza del Presidente portante n. 69/2020 del 25/09/2020 recante disciplina degli accessi alle aree compendio Ex Tubimar- Porto di Ancona, con la quale sono state interdette le aree interessate dagli eventi incendiari del 16/09/2020 comportando la definitiva inutilizzabilità dei capannoni nn° 7, 8 e 9 e la limitazione all'accesso all'area F;
Vista l'Ordinanza del Presidente portante n. 78/2020 del 09/10/2020 recante interdizione degli spazi demaniali del complesso ex- Tubimar - Porto di Ancona, con la quale sono state adottate le misure disciplinanti la viabilità nel complesso Ex Tubimar e le prescrizioni da osservare nel caso di condizione meteo avverse;
Vista la nota PAR 7145 del 03/11/2020 con la quale questa Autorità ha rideterminato il canone dovuto in relazione alla licenza di cui sopra, a decorrere dalla data del 15/09/2020 con riferimento esclusivo all'occupazione dell'Area F, alla luce della definitiva inutilizzabilità dei capannoni nn° 7, 8 e 9;
Vista la comunicazione assunta al prot. ARR 11885 del 23/09/2021, con la quale la Società A.S.E. s.r.l. C.F./P.I. 01489270429 ha rappresentato di aver interesse a mantenere la concessione così come prorogata in virtù delle disposizioni sopra richiamate limitatamente alla area F del complesso ex Tubimar,
Vista la nota assunta al prot. PAR 7702 del 21/10/2021 con la quale questa Autorità ha espresso nulla osta all'accesso dell'area F e, al contempo, ha avviato il procedimento ai sensi di quanto disposto all'art. 24 Reg. Cod. Nav. al fine di effettuare una ricognizione delle modifiche intervenute mediante il rilascio di un nuovo titolo demaniale in riduzione delle aree precedentemente assentite con la licenza n. 00-66/2017 reg. rep. 1222 e tenuto conto della proroga ex lege disposta dall'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 come modificato dal D.L.146/2021;
Vista la nota prot. ARR 13695 del 02/11/2021 con la quale la Società A.S.E. s.r.l. C.F./P.I. 01489270429 ha inviato la planimetria in formato digitale dell'Area F dalla quale emerge che la superficie effettiva è pari a mq 3.753,00;

Visto il parere rilasciato con nota prot. 35500 del 25/11/2021 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. ARR 14910 del 25/11/2021;

Visto il parere con prescrizioni della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-8867 del 03/12/2021;

Vista la Delibera n. 50 del 20/12/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la nota dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, prot. 6235/RU assunta al prot. ARR 1517 del 09/02/2022;

Vista l'istanza assunta al prot. ARR 700 del 21/01/2022 con la quale la Società A.S.E. s.r.l. ha avanzato domanda di rateizzazione del canone di importo pari ad euro 39.755,74, determinato con atto n. 00-2/22 del 17/01/2022, recante conguaglio del canone annualità 2021 e accertamento del canone annualità 2022;

Vista la nota PAR 641 del 03/02/2022 con la quale questa Autorità ha autorizzato la chiesta rateizzazione in 4 rate di importo pari ad euro 9.938,94 oltre gli interessi di dilazione, di cui la prima da versarsi entro il 28/02/2022 e l'ultima entro il 31/05/2022;

Vista l'attestazione di avvenuto versamento della prima rata di importo pari ad euro 10.307, 08 (comprensiva di interessi di dilazione pari ad euro 368,15) in data 21/02/2022;

Vista la polizza n. 146906189 emessa dalla UnipolSai in data 31/03/2017 e relativa appendice n. 7 con la quale la Società A.S.E. s.r.l. C.F./P.I. 01489270429 ha prestato la cauzione ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. per un importo pari ad euro 650.000,00;

Vista la polizza assicurativa n. 146907332 e relativa variazione, emessa dalla società UnipolSai a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità assunta al prot. n. ARR-2070 del 22/02/2022;

Vista la polizza assicurativa n. 1/52601/61/172423431 emessa dalla società UnipolSai con massimale RCT/RCO pari ad euro 7.000.000,00 e relativa quietanza di versamento del premio assunta al prot. n. ARR-1476 del 09/02/2022;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n.159/2011 della B.D.N.A. in data 07/10/2021, PR_PUUTG_Ingresso_0109226_20211007, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla Società A.S.E. s.r.l.

codice fiscale 01489270429

la **variazione al contenuto della concessione n. 00-66/2017 reg. rep. 1222 ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., con riduzione dell'area occupata limitatamente all'area scoperta F di mq 3753,00 situata nel complesso ex Tubimar per attività di deposito, tramacco e movimentazione di merci varie ed estensione della durata fino al 03/04/2023.**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: canone anno 2022, salvo conguaglio = € 39.755,74 da versarsi in n. 4 rate ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32 del regolamento di amministrazione del demanio giusta Ordinanza commissariale n. 22/2021 secondo il seguente prospetto:

1° rata di euro € 10.307,08 (comprensiva degli interessi di dilazione pari ad euro € 368,15) entro il 28/02/2022

2° rata di euro 9.938,94 entro il 31/03/2022

3° rata di euro 9.938,94 entro il 30/04/2022

4° rata di euro 9.938,94 entro il 31/05/2022

Canone annuo 20.597,82 (da rivalutare in base agli indici ISTAT) determinato in attuazione di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito dalla Legge 13/10/2020, n. 126 come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito dalla L. 13/10/2020 n. 106 da rivalutarsi ai sensi della Circolare del MIMS n. 3 del 29/12/2021. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, con scadenza naturale in data 03/04/2021, **prorogata ex lege sino al 03/04/2023**, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, e, comunque, nel termine di almeno 180 giorni anteriori alla stessa, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale

TITOLO

LICENZA DEMANIALE SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV. REG. N. 00-6 ANNO 2022 DEL 09/03/2022 REP. 1921

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 16/03/2022 al n° 436 serie 1
con l'esenzione di euro 917,29

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Aw. Gabriele Lucchini
Gabriele Lucchini



MODULARIO ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTEFFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
1	436	16/03/2022	REGISTRO ALTRO ERARIO INVIM ALTRE AZIENDE	0,00 917,29 0,00	TQD22D000436000QH codice identificativo per eventuali adempimenti successivi
TOTALE				917,29	

IMPORTO VERSATO EURO 917,29 TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO: TQD

Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, e C

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE: *La Funzionaria Simona Sayna**

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE: *Simona Sayna**

DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che non interessa) SI NO

*Firma su delega del Direttore Provinciale (Danilo Mengoni)

QUADRO A

ALL'UFFICIO: Foglio N. La richiesta si compone di N. fogli

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE**

DATA DI STIPULA: 09/10/31/20/22

N. DI REPERTORIO: 1921

NATURA DELL'ATTO: **LICENZA DEMANIALE MARITTIMA**

QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO

N.ORD. CODICE FISCALE: 1 0 0 0 9 3 9 1 0 4 2 0

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE**

NOME: **ADRIATICO CENTRALE**

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: PROVINCIA: DATA DI NASCITA: SESSO:

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE: **ANCONA**

PROVINCIA: VIA O PIAZZA: **A/N MOLO S.MARIA**

N. CIVICO: **2**

N.ORD. CODICE FISCALE: 2 0 1 4 8 8 2 7 0 4 2 9

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **A.S.E. SRL**

NOME: COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: PROVINCIA: DATA DI NASCITA: SESSO:

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE: **ANCONA**

PROVINCIA: VIA O PIAZZA: **A/N XXIX SETTEMBRE**

N. CIVICO:

N.ORD. CODICE FISCALE: COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:

NOME: COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: PROVINCIA: DATA DI NASCITA: SESSO:

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE: PROVINCIA: VIA O PIAZZA: N. CIVICO:

N.ORD. CODICE FISCALE: COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:

NOME: COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: PROVINCIA: DATA DI NASCITA: SESSO:

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE: PROVINCIA: VIA O PIAZZA: N. CIVICO:

N.ORD. CODICE FISCALE: COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:

NOME: COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: PROVINCIA: DATA DI NASCITA: SESSO:

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE: PROVINCIA: VIA O PIAZZA: N. CIVICO:


QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

CODICE NEGOZIO (1) (2) (3)	VALORI	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA
1001	40164,42	1	2

TOTALE

- (1) Barrare se soggetto a IVA
- (2) Barrare a fronte di agevolazioni
- (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo

Stigillo notarile o timbro dell'Ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante



Firma del richiedente la registrazione